



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 33 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Disciplina dei contributi economici per le scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale e del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni, quale concorso alla spesa per l'accoglienza nelle relative strutture, durante gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, di bambini residenti nel territorio comunale di Zevio.

L'anno Duemilaventitre il giorno Quattordici del mese di Marzo alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 33 del 14/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: Disciplina dei contributi economici per le scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale e del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni, quale concorso alla spesa per l'accoglienza nelle relative strutture, durante gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, di bambini residenti nel territorio comunale di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le scuole dell'infanzia hanno origine popolare e svolgono una funzione educativa e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dai singoli Statuti, elaborati secondo gli orientamenti della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.).
- in data 28.06.2006 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra A.N.C.I. sezione del Veneto e la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) volto ad esplicitare i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione organica dei rapporti tra enti locali e scuole dell'infanzia paritarie autonome;
- le scuole dell'infanzia operano nel contesto di una tradizione pluriennale e svolgono un servizio pubblico senza fini di lucro che è a tutti gli effetti paritario rispetto ad analoghe strutture statali e comunali;
- alle scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuta autonomia didattica ed educativa (D.p.r. n. 275/1999) e il loro funzionamento è garantito dall'autorizzazione ottenuta con il riconoscimento di Scuola materna paritaria ai sensi della legge n. 62/2000;

Tenuto conto che:

- il Comune riconosce la famiglia quale realtà fondamentale per l'educazione dei figli, la quale ha:
 - a) il diritto ed il dovere di educare i figli in conformità alle proprie convinzioni morali, religiose e sociali e ai principi etico-morali che regolano ogni civile convivenza;
 - b) il diritto di trovare tutta la collaborazione necessaria ad espletare tale dovere educativo;
 - c) il diritto di compiere scelte educative libere per i propri figli, nel rispetto del pluralismo culturale ed ideale della nostra società;
- il servizio pubblico della scuola dell'infanzia, ai sensi della legge 28.03.2003 n. 53, è svolto, per il Comune di Zevio, da n. 1 scuola statale, da n. 3 scuole materne paritarie autogestite da libere associazioni di genitori e da n. 3 scuole paritarie presenti sul territorio del limitrofo Comune di San Giovanni Lupatoto;
- le soprascritte scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio pubblico, ai sensi della legge 10.03.2000 n. 62, operando con:
 - a) un proprio progetto educativo, in armonia con i principi della Costituzione;
 - b) un autonomo piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti ed alle disposizioni vigenti;
 - c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle normative igienico/sanitarie;
 - d) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
 - e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di alunni con disabilità o in condizioni di svantaggio;
 - f) personale docente in possesso del titolo riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - g) contratti individuali di lavoro per personale docente e ausiliario rispettosi dei contratti collettivi nazionali di settore;
 - h) il riconoscimento di Scuola Paritaria da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Dato atto che, con la finalità di contenere l'importo delle rette richieste alle famiglie di bambini residenti nel Comune di Zevio iscritti nelle scuole dell'infanzia paritarie, da lungo tempo questo Ente riconosce contributi economici alle seguenti scuole:

- Scuola Materna "A. e G. Meneghini" - Zevio capoluogo;
- Scuola dell'Infanzia "Paolo VI" - frazione di Perzacco di Zevio;
- Scuola dell'Infanzia "M. Strambini" - frazione di S. Maria di Zevio;
- Scuola dell'Infanzia "Mons. Ciccarelli" - San Giovanni Lupatoto;
- Scuola Materna "Maria Immacolata" - frazione Pozzo di San Giovanni Lupatoto;
- Scuola Materna "Gesù Bambino" - frazione Raldon di San Giovanni Lupatoto;

Atteso che la particolare valenza sociale ed educativa e l'importante contributo che le scuole dell'infanzia paritarie offrono alla formazione e all'educazione dei bambini giustifica la concessione per gli anni scolastici

Delibera di GIUNTA nr. 33 del 14/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

2022-2023 e 2023-2024 di contributi economici da riconoscere alle condizioni e secondo le modalità in dettaglio indicate nel prosieguo del presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Richiamata la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

Richiamato il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale";

Visti i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

Preso atto del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n. 137 del 16.03.2011;

Dato atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto precede, di definire la seguente disciplina relativa a requisiti organizzativi delle scuole, tipologia di contributi economici, tempi e modalità di erogazione, adempimenti amministrativi, finalizzata al riconoscimento di contributi economici alle scuole dell'infanzia paritarie sopra indicate quale concorso alle spese sostenute per le attività degli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024:

A. REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI MINIMI

Per poter accedere ai contributi economici le scuole dell'infanzia paritarie dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge n. 62/2000;

Delibera di GIUNTA nr. 33 del 14/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

2. rispetto della normativa statale in materia di organizzazione, orientamento, programmi pedagogico-didattici e calendario scolastico;
3. assunzione da parte di ciascuna scuola di tutti gli oneri economici relativi alla manutenzione ordinaria degli immobili destinati all'attività, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili e delle attrezzature igieniche, all'acquisizione del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altro bene necessario al buon funzionamento delle attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
4. stipula da parte di ciascuna scuola di una polizza assicurativa contro gli infortuni che possano occorrere durante la permanenza dei bambini all'interno della struttura scolastica, nonché durante il trasporto nel tragitto casa-scuola e in occasione di iniziative organizzate dalla scuola anche al di fuori delle proprie strutture (comprese le operazioni di salita e discesa dal pulmino);
5. personale docente munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il rapporto di lavoro, sia del personale docente che di quello ausiliario, deve essere regolato dal vigente contratto tra le Organizzazioni Sindacali e la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.), sulla base delle norme di legge vigenti che regolano la materia. Per il personale religioso si dovrà applicare il trattamento economico giuridico risultante dall'articolo 96 del contratto collettivo nazionale del lavoro F.I.S.M.. La Scuola si impegna a garantire la qualificazione e l'aggiornamento del personale educativo.
6. libero accesso per tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta (compresi tutti i portatori di handicap), purché in possesso dell'età prescritta dalla normativa vigente in conformità ai cicli dell'istruzione obbligatoria, nonché parità di trattamento, sotto ogni profilo, rispetto ai bambini residenti in altri Comuni;
7. rappresentatività dell'Amministrazione comunale all'interno del Comitato di gestione e/o Consiglio di Amministrazione come segue:

a) scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale: n. 1 consigliere comunale delegato dal Sindaco con diritto di partecipazione e di voto a tutte le riunioni e decisioni del Comitato di Gestione / Consigli di Amministrazione e con il compito di seguire l'attività finanziaria e gestionale della scuola;

b) scuole dell'infanzia paritarie del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni: n. 1 consigliere comunale delegato dal Sindaco con diritto di partecipazione a tutte le riunioni delle Assemblee Generali e con il compito di seguire l'attività finanziaria e gestionale della scuola;

Nell'ipotesi di gestione straordinaria durante la quale non sono presenti gli organi amministrativi del Comune, la funzione del Consigliere viene espletata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Scuola del Comune.

B. TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA RICONOSCERE

Alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale e del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni potranno essere riconosciuti i seguenti contributi economici:

1. CONTRIBUTO ORDINARIO

Allo scopo di ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie, il Comune si impegna ad erogare alle Scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio comunale di Zevio e alle Scuole dell'infanzia paritarie del Comune di San Giovanni Lupatoto più sopra individuate (**in quest'ultimo caso limitatamente ai bambini residenti nelle vie limitrofe di cui all'Allegato A**) un contributo economico di € 1.200,00 (milleduecento) per ciascun bambino residente nel Comune di Zevio che abbia frequentato l'intero anno scolastico (esclusa la sezione primavera).

2. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER BAMBINI DISABILI

Nel caso di inserimento a scuola di bambini portatori di handicap per i quali sia prodotta apposita certificazione da parte dell'Ulss competente e il cui inserimento comporti l'assunzione o l'impiego di personale educativo dedicato per almeno 10 ore settimanali, l'Amministrazione comunale riconoscerà un contributo forfettario aggiuntivo annuo di € 1.200,00 a bambino da corrispondere entro il termine di conclusione di ciascun anno scolastico.

3. CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritarie di Zevio capoluogo e della frazione di Perzacco, l'Amministrazione comunale riconoscerà, per ciascun anno scolastico, un contributo forfettario aggiuntivo pari ad € 5.000,00 per la scuola dell'infanzia paritaria "A. e G. Meneghini" e ad € 3.000,00 per la scuola dell'infanzia "Paolo VI" di Perzacco.

4. CONTRIBUTO PER PROGETTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale di Zevio, tramite una di esse individuata quale capofila del progetto, è riconosciuto un contributo economico di € 5.000,00 per ciascuno degli a.s. 2022-2023 e 2023-2024 per l'attivazione e la realizzazione durante l'anno scolastico di un progetto di ascolto psicologico realizzato da personale professionista e finalizzato a fornire sostegno, anche con interventi mirati, a docenti e genitori di bambini in situazioni di difficoltà e/o disagio.

Delibera di GIUNTA nr. 33 del 14/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

5. CONTRIBUTI STRAORDINARI

A seguito di richieste motivate e debitamente documentate, l'Amministrazione comunale potrà valutare, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, il riconoscimento di contributi straordinari che verranno concessi con specifica deliberazione di Giunta comunale.

6. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE

L'importo della retta a carico delle famiglie dei bambini iscritti alla scuola è fissato dal Comitato di Gestione della scuola stessa, di concerto con il rappresentante del Comune di Zevio, e viene pagato mensilmente dagli utenti.

Il Comitato di Gestione di ciascuna scuola dell'infanzia paritaria si impegna ad applicare, alle famiglie con comprovate difficoltà economiche e/o in situazioni di disagio sociale, riduzioni o esenzioni previa domanda da presentare entro il 30 settembre di ogni anno o su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune di Zevio.

Le riduzioni/esenzioni saranno a carico della scuola nel limite massimo del 1% (riferito all'esenzione totale) dei bambini iscritti, in funzione delle indicazioni che verranno emanate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

C. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI:

CONTRIBUTO ORDINARIO

Entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico la scuola trasmetterà l'elenco completo dei bambini iscritti residenti nel Comune di Zevio, con l'indicazione della via di residenza. Il Comune, a cura dell'Ufficio competente, determinerà il contributo complessivo spettante per l'anno scolastico in corso, in ragione degli iscritti, ed erogherà n. 2 acconti pari all'80% del contributo complessivo provvisoriamente determinato sulla base dei dati trasmessi, alle seguenti scadenze:

entro il 30 dicembre;

entro il 30 aprile;

Per l'erogazione del saldo, ciascuna scuola dell'infanzia dovrà trasmettere **entro il 30 luglio** l'elenco dei bambini residenti nel Comune di Zevio compresi i casi di disabilità, con l'indicazione della via di residenza, che hanno effettivamente frequentato per l'anno scolastico concluso, indicando eventuali ammissioni o dimissioni in corso d'anno. Sulla base della contabilità finale il Comune calcolerà ed erogherà il saldo del contributo **entro il 31 agosto**.

Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023, attualmente in corso, in forza della precedente convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 07.09.2021 avente validità fino al 31.12.2022, è già stato erogato il 50% del contributo complessivo previsto, pertanto in forza della presente deliberazione l'erogazione del saldo, pari al **restante 50%**, avverrà con la seguente modalità:

entro il 30 aprile 2023: 30%;

entro il 31 agosto 2023: 20% dopo la trasmissione dell'elenco dei bambini residenti nel Comune di Zevio compresi i casi di disabilità, con l'indicazione della via di residenza, che hanno effettivamente frequentato per l'anno scolastico 2022-2023, indicando eventuali ammissioni o dimissioni in corso d'anno;

L'erogazione del saldo del contributo è in ogni caso subordinata alla presentazione dei documenti amministrativi di cui al successivo punto D.

CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO

€ 5.000,00 alla Scuola dell'infanzia paritaria "A. e G. Meneghini": erogazione entro il mese di agosto 2023 (a.s. 2022-2023) ed entro il mese di agosto 2024 (a.s. 2023-2024);

€ 3.000,00 alla Scuola dell'infanzia paritaria "Paolo VI": erogazione entro il mese di agosto 2023 (a.s. 2022-2023) ed entro il mese di agosto 2024 (a.s. 2023-2024).

CONTRIBUTO PER PORTATORI DI HANDICAP

€ 1.200,00 a bambino: erogazione entro il mese di agosto 2024 (a.s. 2023-2024), tenuto conto che con riferimento all'anno scolastico 2022-2023 il relativo importo è già stato erogato in forza di precedente rapporto convenzionale.

CONTRIBUTO PER PROGETTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

€ 5.000,00 alla Scuola capofila del progetto: erogazione entro il mese di agosto 2024 (a.s. 2023-2024), tenuto conto che con riferimento all'anno scolastico 2022-2023 il relativo importo è già stato erogato in forza di precedente rapporto convenzionale.

D. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE SCUOLE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI:

1. per il riconoscimento del contributo economico ordinario:

a) trasmissione, entro i termini indicati al precedente punto C., della richiesta di erogazione del contributo economico (anticipi o saldo) accompagnata dall'elenco dei bambini residenti nel Comune di Zevio (con indicazione della via di residenza) iscritti alla scuola per il relativo anno scolastico;

2. per il riconoscimento del contributo economico per il trasporto scolastico: trasmissione della richiesta

sottoscritta dal Presidente del Comitato di Gestione della scuola;

3. **per il riconoscimento del contributo per il progetto di ascolto psicologico**: trasmissione della richiesta sottoscritta dal Presidente del Comitato di Gestione della scuola, accompagnata dalla rendicontazione del progetto e dalle pezze giustificative delle spese sostenute;

4. **per il riconoscimento del contributo per portatori di handicap**: trasmissione di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Presidente del Comitato di Gestione della scuola indicante i nomi dei bambini disabili certificati, accompagnata da copia del contratto di lavoro dell'insegnante di sostegno da cui si evinca il numero delle ore lavorative settimanali (almeno 10 ore);

5. **documentazione amministrativa e fiscale**: copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo certificati, entrambi dettagliati nelle singole voci che li compongono e accompagnati da relazioni illustrative (entro il mese di giugno 2023 e il mese di giugno 2024);

6. **tabella dietetica** adottata ed approvata dall'Ulss competente;

7. **copia della polizza assicurativa** contro gli infortuni dei bambini.

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3 comma 1, lett. b), della Legge n. 213 del 7/12/2012, allegati alla presente;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di approvare** la disciplina dei contributi economici alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale e del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni, esplicitata nelle premesse del presente provvedimento, quale concorso alla spesa per l'accoglienza nelle relative strutture durante gli anni scolastici 2022-2023 (parte) e 2023-2024 di bambini residenti nel territorio comunale di Zevio.

2. **Di approvare** altresì l'elenco delle vie comunali (Allegato A), limitrofe al Comune di San Giovanni Lupatoto, dove è richiesto siano residenti i bambini per i quali la scuola può beneficiare del contributo economico del Comune.

3. **Di dare mandato** al funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia di porre in essere ogni attività finalizzata a rendere operative sotto il profilo amministrativo e contabile le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

4. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata al bilancio finanziario di previsione 2023-2025, in corso di approvazione, annualità 2023 e annualità 2024, capitolo di Peg. n. 1240.00.01 denominato "Trasferimenti ad altri soggetti contributi enti/associazioni ... scuola materna".

5. **Di dare atto** che le spese che discendono dal presente provvedimento non costituiscono forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente.

6. **Di dare atto** che i contributi di cui trattasi saranno erogati ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e che gli stessi, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assumono la natura di corrispettivo.

7. **Di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

8. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, anche al fine di consentire alle scuole dell'infanzia interessate di predisporre ogni adempimento finalizzato alla concessione dei contributi previsti.

Delibera di GIUNTA nr. 33 del 14/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Disciplina dei contributi economici per le scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale e del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni, quale concorso alla spesa per l'accoglienza nelle relative strutture, durante gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, di bambini residenti nel territorio comunale di Zevio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 13/03/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
LORENA.TOSI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Disciplina dei contributi economici per le scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale e del Comune di San Giovanni Lupatoto e frazioni, quale concorso alla spesa per l'accoglienza nelle relative strutture, durante gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, di bambini residenti nel territorio comunale di Zevio.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 13/03/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa GIULIA BRUNELLO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000033 del 14/03/2023

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 16/03/2023 al 31/03/2023.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO